

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dal Dott. Pierpaolo Grasso **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, si è riunito il 28.4.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI REPACE (all'epoca dei fatti Presidente del C.R. Umbria F.I.G.C. L.N.D.), VALERIO BRANDA (all'epoca dei fatti Segretario del C.R. Umbria F.I.G.C. L.N.D.) - (nota n. 6005/307 pf 16-17 GP/GT/vg del 3.12.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n.307pf 16/17, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 6005/307pf16-17/GP/GT/vg del 3 dicembre 2017, i Sigg.ri:

1) Sig. Luigi Repace, all'epoca dei fatti esaminati Presidente del Comitato Regionale Umbria – F.I.G.C. – L.N.D., peraltro colpito da inibizione fino alla data del 10/08/2016, per avere, in violazione dell'art. 1 *bis*, co. 1, del CGS, ovvero del dovere, facente capo a ciascun soggetto dell'Ordinamento Federale, di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, nella propria qualità di vertice apicale del sopradetto Comitato Regionale e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione economico, contabile e amministrativa del Comitato da esso presieduto:

a) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad assicurare e garantire che la "Cassa" del C.R. Umbria venisse, effettivamente, in osservanza a quanto stabilito dal vigente R.A.C. (Regolamento Amministrativo Contabile della L.N.D.), gestita e tenuta dal Responsabile Amministrativo del Comitato, Sig. Pietro Pagnottini, o da altro soggetto a ciò funzionalmente delegato (che nel caso di specie era ed è il Segretario Sig. Valerio Branda), e non, invece, come nella prassi corrente, dalla Sig.ra Lena Schepers, soggetto quest'ultimo, peraltro dipendente non già del C.R. Umbria, ma, della Calcio Umbria Srl, con conseguente, di fatto, grave ed evidente demansionamento del nominato Responsabile Amministrativo;

b) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa e controllo finalizzati ad impedire o, comunque, non consentire che la nominata Sig.ra Lena Schepers prestasse (e presti) quotidianamente, in modo pressoché esclusivo, la propria attività lavorativa per e presso il

C.R. Umbria anziché per e presso la Calcio Umbria Srl, Società della quale risulta essere formalmente dipendente, con conseguente esposizione del C.R. Umbria al potenziale rischio di vedersi avanzare dalla ridetta Sig.ra Schepers una richiesta di assunzione a tempo indeterminato e, per l'effetto, possibile grave nocumento economico per lo stesso in ragione degli eventuali emolumenti e contributi previdenziali arretrati da dover corrispondere in favore della anzidetta;

c) indotto – facendo esercizio della propria posizione di sovraordinazione gerarchica e benché, al momento, peraltro inibito, ma, continuando di fatto a svolgere le proprie funzioni – il Responsabile Amministrativo del C.R. Umbria, Dott. Pietro Pagnottini, referente unico della contabilità interna del Comitato, ad assentarsi per ferie in occasione delle due ispezioni programmate dall'O.D.V. (Organismo di Vigilanza della L.N.D.) presso il C.R. Umbria per le date del 12/07/16 e 02/08/16, così da far in modo che lo stesso non fosse personalmente presente in sede al momento delle verifiche ispettive condotte dall'O.D.V.;

d) posto in essere comportamenti contrari alle disposizioni contrattuali in ordine allo svolgimento del rapporto di lavoro (orario e mansioni), ovvero, vessatori, demansionanti, emarginati e finanche mobbizzanti nei riguardi di taluni dipendenti del C.R. Umbria (segnatamente i nominati Pagnottini e Verzini: il primo, di fatto esautorato dei propri compiti di Responsabile Amministrativo, la seconda, invece, impiegata di concetto con compiti di Responsabile dell'ufficio Tesseramenti messa ad operare presso il magazzino del CR Umbria) tali, non solo, da non garantire presso quest'ultimo (inteso come luogo di lavoro) la sussistenza di condizioni ambientali del tutto rispettose della dignità umana, con, per l'effetto, esposizione del Comitato al potenziale e grave rischio di azioni risarcitorie ad opera dei soggetti-dipendenti vessati e mobbizzati, ma, vieppiù, da appalesarsi come certamente contrari al richiamato Codice Etico della L.N.D. - F.I.G.C. e, specificatamente, all'art. 2.1 che stabilisce l'impegno al rispetto della persona umana e all'art. 2.6 il quale statuisce che la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione deve essere improntata al pieno rispetto dei diritti dei lavoratori e delle loro professionalità;

2) Sig. Valerio Branda, all'epoca dei fatti Segretario del C.R. Umbria e, quindi, come tale soggetto svolgente attività rilevante per l'Ordinamento Federale ex art. 1 *bis*, co. 5, del CGS per aver, in violazione dell'art. 1, co. 1 *bis*, del CGS, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento Federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza:

a) omesso, nella propria veste di soggetto fattualmente deputato alla tenuta della "Cassa" del C.R. Umbria, di attenersi nell'assolvimento di tale incarico alla procedura prevista dal R.A.C. (Regolamento Amministrativo Contabile della L.N.D.) e, segnatamente dall'art. 54 di quest'ultimo (il quale impone che qualora la figura del Cassiere non coincida con quella del Responsabile Amministrativo ogni pagamento eseguito dal primo deve essere, necessariamente e preventivamente autorizzato dal secondo), ovvero, per aver mancato di far sottoporre ogni pagamento da egli eseguito in veste di "Cassiere" alla preventiva e necessaria autorizzazione ad opera del Responsabile Amministrativo del C.R. Umbria, Sig. Pietro Pagnottini, quale referente unico della contabilità interna del Comitato;

b) omesso, in occasione dell'infortunio sul lavoro occorso alla dipendente del C.R. Umbria Sig.ra Mara Verzini in data 07/04/16, di osservare, contravvenendo così anche all'art. 2.3 del Codice Etico della L.N.D. – F.I.G.C., che prevede per la L.N.D. e le sue componenti il precipuo impegno ad osservare ed attenersi la/alla normativa statale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, la vigente normativa dell'Ordinamento statutale in tema di sicurezza e salute sul lavoro e, per l'effetto, mancato di accompagnare la stessa presso il più vicino Pronto Soccorso (la infortunata ebbe ad essere accompagnata dal Sig. Branda presso l'Ospedale di Città di Castello - nosocomio ove il Dott. Repace lavora ed opera professionalmente come medico - distante circa 60 km dal Comitato, piuttosto, che presso quello di Perugia distante appena 4,1 km dal posto di lavoro);

Le memorie difensive

Nei termini prescritti sono pervenute le memorie difensive dei deferiti delle quali si dirà in seguito, quando verranno esaminate le posizioni dei singoli deferiti

Il dibattimento

All'udienza del 28 aprile, a seguito di diversi rinvii richiesti dai deferiti, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- Repace Luigi, anni 2 (due) e mesi 6 (sei) di inibizione e € 6.000,00 (Euro seimila/00) di ammenda;

- Branda Valerio mesi 6 (sei) di inibizione ed € 500,00 (Euro cinquecento/00) di ammenda.

Le difese hanno insistito nell'accoglimento dei motivi formulati nelle memorie difensive.

Il Repace Luigi ha, inoltre, reso formali dichiarazioni a propria discolpa in udienza.

Il collegio ha rigettato, con ordinanza a verbale, la richiesta di incombenti istruttori formulata dalle difese dei deferiti ed ha assunto la presente decisione.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale, esaminati gli atti e sentite le parti in udienza ritiene il deferimento parzialmente meritevole di accoglimento, come di seguito sarà esposto.

1. Le eccezioni preliminari

1.1 Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità del deferimento per omesso interrogatorio del Repace. La difesa del predetto ha sostenuto che, a seguito della comunicazione di conclusione delle indagini ha chiesto di essere sentito, rappresentando, tuttavia, l'impossibilità di rendere tale interrogatorio il giorno 30 novembre 2016, data fissata dalla Procura Federale nella comunicazione di conclusione indagini.

La Procura Federale, tuttavia, non ha fissato alcuna ulteriore data, procedendo ugualmente al deferimento del Repace, con conseguente violazione del diritto di difesa.

L'eccezione deve essere respinta, giacché il comportamento tenuto dalla Procura Federale é pienamente conforme a quanto previsto dall'art. 32 *ter* comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva; non a caso, il Repace ha presentato in data 3 dicembre 2016 una memoria sostitutiva in luogo della prescritta audizione, conformemente alla disposizione sopra indicata.

1.2 Priva di fondamento si appalesa anche la seconda eccezione preliminare formulata da entrambi i deferiti circa la presunta violazione dell'art. 30, comma 11 del CGS in ragione dell'assenza dei giusti motivi in base ai quali il Presidente ha disposto l'abbreviazione dei termini di comparizione. Infatti la difesa non ha specificato in alcun modo le ragioni per le

quali l'abbreviazione dei termini di comparizione disposta dal Presidente sia violativa dei parametri sopra indicati se non con asserzioni del tutto generiche. In realtà nella stessa memoria si dava contezza del fatto che il punto sarebbe stato trattato in modo più diffuso nella discussione orale, in ragione della "*limitatezza del tempo a disposizione per la predisposizione della presente memoria*"; tuttavia all'udienza del 28 aprile le difese dei deferiti non hanno articolato alcuna ulteriore argomentazione in ordine alla presente eccezione.

2. Le posizioni dei deferiti:

2.1 Passando, dunque, ad esaminare il merito della vicenda, questo Tribunale riscontra che, dagli atti versati in giudizio e dalle prove fornite e dai riscontri effettuati il deferimento sia, come già accennato, parzialmente fondato.

In particolare il Collegio ritiene fondati i motivi evidenziati con la lettera a) relativamente alle posizioni di entrambi i deferiti.

Emerge con evidente chiarezza, infatti, la palese violazione dell'art. 54 del Regolamento amministrativo e contabile della Lega Nazionale Dilettanti che prevede espressamente che l'istituzione del servizio di cassa ed il conseguente incarico di cassiere debbano avvenire con atto formale, da notificarsi al Consiglio di Presidenza. L'incarico di cassiere deve essere conferito al Responsabile amministrativo, salvo casi eccezionali e, qualora la figura di cassiere non coincida con quella del responsabile amministrativo, ogni pagamento eseguito dal cassiere dovrà essere autorizzato dal Responsabile amministrativo.

Trattasi, come è agevole rilevare, di una disciplina specifica e tassativa che involge le delicate funzioni legate al materiale maneggio di danaro; non a caso la predetta disciplina indica, inoltre, quali sono le spese che potrebbero essere effettuate dal cassiere direttamente in contanti, senza ricorrere al metodo ordinario previsto dagli artt. 50 e 53 del Regolamento.

Altrettanto tassative devono intendersi le disposizioni che prevedono le modalità con le quali procedere ad alimentare la cassa (mediante prelievi diretti dal c/c bancario), individuare la giacenza di cassa che non può superare la consistenza di € 2.000,00 (Euro duemila/00) procedere al riversamento giornaliero degli eventuali titoli di credito ricevuti e le modalità di ricevimento degli incassi, l'importo massimo di ciascuna spesa.

In altri termini l'art. 54 disciplina pedissequamente tutte le operazioni da seguire, i soggetti da individuare e le spese da effettuare per garantire un oggettivo riscontro delle spese stesse mediante denaro contante, anche in relazione alle responsabilità personali che ne derivano.

Al riguardo la Procura Federale ha evidenziato che la cassa non fosse gestita dal Pagnottini, responsabile amministrativo del Comitato Regionale, bensì, dal Branda che si faceva coadiuvare dalla Schepers, dipendente della Società Calcio Umbria Srl.

Tutte le audizioni effettuate dalla Procura hanno evidenziato che fosse il Branda a gestire la cassa ed a svolgere le funzioni di cassiere e alcun pagamento veniva sottoposto all'autorizzazione che, per ovvie ragioni, deve precedere la spesa, del responsabile amministrativo Pagnottini. Lo stesso Branda ha, altresì, dichiarato, suffragando la tesi della Procura Federale, che la Schepers gli dava una mano nella tenuta della cassa.

Al riguardo le difese hanno eccepito che il Presidente non aveva istituito alcun servizio di cassa interno così come previsto dall'art.54 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Lega Nazionale Dilettanti, ritenendo, pertanto, che non potessero trovare al riguardo le prescrizioni previste dalla disciplina contestata.

La difesa del Branda ha da ciò dedotto che il Comitato Regionale Umbria (d'ora in poi CRU) fosse da ritenersi del tutto svincolato dai parametri e dalle procedure indicate dall'art. 54 del Regolamento contestato. Ha evidenziato, inoltre che la gestione del "*deposito di cassa*" fosse affidato al Branda.

Entrambe le difese, inoltre, hanno sottolineato la circostanza che il Pagnottini non rivestisse la qualifica di responsabile amministrativo del CRU, allegando, al riguardo una dichiarazione del responsabile del settore personale della Lega nazionale dilettanti.

Con riferimento, inoltre, alla mancata istituzione del servizio di cassa, è stata allegata una attestazione del Collegio dei revisori secondo la quale "*non é mai stato istituito un servizio di cassa interno da parte del Consiglio di Presidenza del CRU ai sensi e per gli effetti di cui all'art.54 del RAC*"; sono state allegate, inoltre ulteriori dichiarazioni di diversi dipendenti che hanno individuato nel Branda il depositario della cassa, indicando espressamente che vi è una cassa ove sono custoditi gli incassi del Comitato le cui chiavi erano in possesso del Branda ed al quale venivano richieste somme per l'acquisto di materiale utile per il comitato. Diversi dipendenti hanno dichiarato, inoltre, che consegnavano gli incassi della giornata al Branda che deteneva il deposito della cassa del CRU.

Nella successiva memoria, depositata in prossimità dell'udienza del 7 aprile, poi rinviata, la difesa del Repace ha depositato ulteriore attestazione del Collegio dei revisori del Comitato con i quali i predetti hanno attestato che "*da controlli svolti nella stagione sportiva 2015-2016 e nel periodo di riferimento 1 luglio 2016-31 dicembre 2016 il Comitato ha effettuato spese in contanti in conformità alle prescrizioni di cui all'art.50 RAC quali spese ripetitive ed autorizzate al Presidente e al Segretario approvate dal Consiglio direttivo come da delibere verbali n. 1 del 31 luglio 2015...e verbali n. 2 del 24 settembre 2016*".

Orbene, il quadro emerso a seguito degli atti riversati in giudizio lascia trasparire una gravissima situazione di irregolarità all'interno della Comitato Regionale Umbria, giacché appare evidente che si è avuto un quotidiano maneggio di danaro senza alcuna legittimazione formale.

Secondo la difesa la mancata attivazione dell'art.54 del RAC consentirebbe al comitato di poter gestire, senza seguire in alcun modo le procedure regolamentari, il maneggio di contanti e l'effettuazione di spese.

È opportuno evidenziare che la predetta disposizione è intesa a regolamentare proprio quelle situazioni che gli odierni deferiti hanno ritenuto di poter porre in essere senza gli adeguati controlli e senza gli adeguati strumenti di garanzia. A ben vedere, dalla copiosa documentazione in atti emerge che sono state quotidianamente maneggiate somme di danaro in assenza di alcun provvedimento autorizzatorio.

In tale contesto, pertanto, si appalesa grave la circostanza che un funzionario esterno al CRU abbia collaborato alla gestione della cassa, anche qualora si sia limitata a fornire

semplicemente un supporto nel conteggio dei soldi, così come si appalesa grave che diversi impiegati siano addetti ad "incassare" somme senza alcuna legittimazione formale. Quanto all'asserita carenza della funzione di responsabile amministrativo in capo al Pagnottini, val la pena evidenziare che, a fronte dell'attestazione del responsabile del personale della LND, dagli atti emerge una realtà ben diversa giacché, negli atti ufficiali (vedasi i verbali del Collegio dei revisori), il Pagnottini è più volte identificato quale "responsabile amministrativo" del comitato; tale ruolo non viene messo in dubbio neanche nel corso delle audizioni effettuate dalla Procura Federale.

Non vi è dubbio, pertanto, che l'aver esautorato, di fatto, il soggetto deputato a svolgere le funzioni di responsabile amministrativo e di referente contabile del comitato, rappresenta un grave nocumento delle sue prerogative.

Né si comprende quale possa essere la differenza fra la "gestione del deposito di cassa" come pacificamente individuata dalla difesa dei deferiti rispetto alla gestione della cassa prevista dal regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, né appare conforme alla disciplina generale ipotizzare una gestione di danaro contante che si ponga al di fuori della stessa disciplina di settore.

Non colgono nel segno, inoltre, le attestazioni del collegio dei revisori.

La prima attestazione, invero, dá contezza del fatto che nel Comitato Regionale Umbria non si sia mai proceduto all'istituzione della cassa, conformemente a quanto previsto dall'art.54 LND; invero, dai verbali del Collegio dei revisori prodotti dalla difesa del Repace emerge che il collegio dei revisori ha proceduto più volte ad effettuare la verifica circa la consistenza della cassa, rilevando, fra l'altro, in alcuni casi che la consistenza della stessa era superiore ad Euro 2.000 (la somma massima consentita dall'art.54 del Regolamento); pertanto il Collegio ha proceduto costantemente a verificare la consistenza della cassa e, appare quantomeno singolare che, in tali circostanze, il Collegio stesso non si sia preoccupato di verificare i presupposti legittimanti la presenza stessa della cassa all'interno dell'istituzione e le modalità con le quali veniva esercitato il maneggio di danaro. Nella seconda attestazione il Collegio dichiara che il Presidente ed il Segretario hanno proceduto ad effettuare **pagamenti in contante in conformità all'art. 50 del RAC quali spese ripetitive ed autorizzate.**

Invero l'art. 50 del RAC non autorizza in alcun modo l'effettuazione di pagamenti in contante al Presidente ed al Segretario ma, nel quadro delle deleghe che possono essere conferite dal Consiglio di Presidenza in ordine alle spese da impegnare o liquidare (che è cosa ben diversa dal pagamento), prevede che il Consiglio di Presidenza può autorizzare il Presidente ed il Segretario a **disporre la liquidazione** delle spese ricorrenti e ripetitive elencate tassativamente nella relativa delibera.

I pagamenti, poi, devono essere effettuati con le ordinarie modalità indicate all'art. 53 del RAC, ma non certo mediante pagamento in contanti ad opera del cassiere; infatti le delibere autorizzative allegate alla predetta attestazione non prevedono che tali spese potessero essere pagate in contanti.

Estremamente grave, pertanto, appare la condotta tenuta dagli odierni deferiti che hanno proceduto ad effettuare le operazioni di ordinaria gestione amministrativa del Comitato mediante il pagamento di somme in contanti che, invece, come si evince dal quadro

regolamentare, dovrebbe essere una circostanza eccezionale, nonché a consentire la gestione di danaro contante in maniera del tutto difforme dai canoni di correttezza tipici dell'ordinaria diligenza.

2.2 Con riferimento, invece, alle ulteriori contestazioni oggetto del deferimento, si ritiene che gli stessi non siano idoneamente suffragati da alcun supporto probatorio se non le mere dichiarazioni del Pagnottini e della Verzini.

2.2.1 Per il Repace:

- con riferimento al punto b) delle incolpazioni, appare evidente che le stesse siano fondate su una mera eventualità che la Schepers possa attivare un'azione volta a conseguire un'assunzione a tempo indeterminato presso il Comitato regionale Umbria. Ma, al riguardo, non é fornita alcuna prova sia in ordine alla circostanza che la Schepers prestasse servizio in via praticamente esclusiva per il comitato regionale Umbria, così come asserito dalla Procura, sia in ordine alla circostanza che il Repace avesse dato specifiche disposizioni alla Schepers di effettuare attività lavorativa per il comitato stesso; la difesa del Repace; al contrario, pone in evidenza che proprio la promiscuità della sede lavorativa può aver favorito, la possibilità che la Schepers desse una mano ai dipendenti del Comitato, ma non é in alcun modo dimostrato che ciò avvenisse in via esclusiva o in misura tale da indurre la Schepers ad avviare una causa nei confronti del Comitato, circostanza, questa, che sembra anche non sussistente alla luce del verbale prodotto in atti dalla difesa e citato alle pagg.13 e 14 della memoria difensiva.

- con riferimento al punto c) le dichiarazioni del Pagnottini non risultano suffragate da alcun ulteriore elemento; non é chiaro, infatti, in quale maniera il Repace possa avere indotto il Pagnottini a non presenziare alle operazioni dell'OIV, non potendo, la sola sovraordinazione gerarchica, in assenza di ulteriori elementi illeciti, costituire un valido motivo per il Pagnottini di assecondare le ipotetiche volontà del Repace. L'affermazione del Pagnottini, poi, trova quale contraltare, come evidenziato anche dalla difesa del deferito, la dichiarazione contraria della Schepers - che ha negato di aver svolto il ruolo di intermediaria - alla quale non può che darsi, in assenza di ulteriore elemento, uguale valenza;

- con riferimento al punto d) riguardante i comportamenti vessatori e mobbizzanti posti in essere nei confronti di Pagnottini, si ritiene che la contestazione sia già ampiamente ricompresa nella fattispecie di cui al punto a) e, pertanto già oggetto di censura. Con riferimento ai fatti evidenziati dalla Verzini, le scarse prove presentate dalla Procura Federale, in assenza anche di un accertamento giudiziale sui fatti dedotti, non consentono di ritenere provata la condotta illecita contestata, anche in considerazione delle dichiarazioni degli altri dipendenti del comitato depositate in atti dalla difesa del Repace.

2.2.2 Per il Branda:

Con riferimento alla contestazione di cui al capo d) la Procura si é limitata ad indicare genericamente la violazione di non meglio specificate norme statali in materia di sicurezza e salute di lavoro senza specificare quali. Invero le ampie motivazioni fornite dalla difesa in ordine alla condotta tenuta dal Branda nella fattispecie concreta, non confutate dalla Procura Federale in udienza, inducono questo Collegio a ritenere non censurabile la condotta del Branda.

3. Le sanzioni

Le palesi irregolarità sopra evidenziate inducono questo Collegio a ritenere congrua l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 18 ed Euro 3000 di ammenda per Repace Luigi, nonché l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 3 di inibizione ed Euro 300 di ammenda per Valerio Branda.

Appaiono censurabili, infatti, le condotte tenute dagli odierni deferiti in relazione ai fatti contestati sopra evidenziati, in ragione del ruolo rivestito e delle attività concretamente poste in essere, in assenza di alcun provvedimento legittimante e per aver consentito il pagamento di somme in contanti non autorizzato da alcuno nonché il maneggio di danaro di pertinenza del comitato Regionale Umbria a soggetti ad esso estranei, nonché a soggetti non debitamente autorizzati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare; rigettate le eccezioni preliminari, accoglie parzialmente il deferimento proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in parziale ridefinizione delle richieste formulate dispone di irrogare le seguenti sanzioni:

- nei confronti di Repace Luigi mesi 18 (diciotto) di inibizione ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda;
- nei confronti di Branda Valerio mesi 3 (tre) di inibizione ed € 300,00 (Euro trecento/00) di ammenda;

(206) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANCINI BENEDETTO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 11039/972 pf16-17 GP/GC/ac del 7.4.2017).

(207) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MANCINI BENEDETTO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 11038/973 pf16-17 GP/GC/ac del 7.4.2017).

(208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FERULLO ANGELO (all'epoca dei fatti Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl), MANCINI BENEDETTO (all'epoca dei fatti Consigliere e legale rappresentante p.t. della Società US Latina Calcio Srl), WAINSTEIN REGINA DANIELA (Consigliere e legale rappresentante pro-tempore della Società US Latina Calcio Srl), Società US LATINA CALCIO Srl - (nota n. 11037/971 pf16-17 GP/GC/cc del 7.4.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 8.03.2017 afferente il mancato versamento da parte della Società US Latina Calcio Srl entro il 16.02.2016 delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016, così come previsto dall'art. 85 lettera B paragrafo VII NOIF, con atto 7.4.2017 prot. 11039/972 pf 16-17/GP/CG/cc, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Benedetto Mancini, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della

US Latina Calcio Srl, loro contestando la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione all'art. 85 lettera B paragrafo VII NOIF, nonché la Società US Latina Calcio Srl, ravvisandone la sussistenza della responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS.

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 8.03.2017 afferente il mancato versamento da parte della Società US Latina Calcio Srl entro il 16.02.2016 degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016, così come previsto dall'art. 85 lettera B paragrafo VI NOIF, con atto 7.4.2017 prot. 11038/972 pf 16-17/GP/CG/cc, ha deferito a questo Tribunale il Sig. Benedetto Mancini, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della US Latina Calcio Srl, loro contestando la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione all'art. 85 lettera B paragrafo VI NOIF, nonché la Società US Latina Calcio Srl, ravvisandone la sussistenza della responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS.

La Procura Federale, ricevuta la segnalazione della Co.Vi.So.C. del 8.03.2017 afferente l'inosservanza da parte della Società US Latina Calcio Srl dell'adempimento previsto dal C.U. n. 97/A del 13.12.2016 per il mancato deposito, entro il 31.01.2017, di nuova garanzia dell'importo di Euro 500.000,00, in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla Gable Insurance AG depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, essendosi avvalsa della garanzia di Euro 300.000,00 certificata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha deferito a questo Tribunale i Sig.ri Angelo Ferullo, Benedetto Mancini e Regina Daniela Wainstein, nella qualità di amministratori e legali rappresentanti della US Latina Calcio Srl, loro contestando la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10 comma 3 CGS in relazione al C.U. 97/A del 13.12.2016, nonché la Società US Latina Calcio Srl, ravvisandone la sussistenza della responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS.

Le memorie difensive

• Del Sig. Angelo Ferullo (Avv. Prof. Sergio Scicchitano).

Le difese del deferito hanno eccepito i) la genericità e indeterminatezza dell'incolpazione e ii) la non imputabilità della condotta omissiva contestata, in quanto il medesimo al momento dell'emanazione del C.U. 97/A non sarebbe stato ancora nominato componente del consiglio di amministrazione e non sarebbe stato, dunque, a conoscenza dell'incombenza al 31.1.2017, concludendo per il proscioglimento o, in via denegata per l'applicazione del minimo edittale.

• Del Sig. Benedetto Mancini (Avv. Andrea Scalco).

Il deferito contestava l'imputabilità delle condotte omissive dei mancati pagamenti al Sig. Benedetto Mancini, in quanto non sarebbe mai effettivamente divenuto, nonostante la nomina, amministratore e legale rappresentante della Società Latina Calcio Srl
Nell'ambito del procedimento individuato con il n. 208 il Sig. Benedetto Mancini rappresentava altresì l'impossibilità del Sig. Benedetto Mancini a ottenere una fideiussione in ragione dello stato di decozione del club, concludendo per il proscioglimento.

• Della Sig.ra Regina Daniela Wainstein (Avv. Prof. Sergio Scicchitano).

Le difese della deferita hanno eccepito i) la genericità e indeterminatezza dell'incolpazione, ii) la non imputabilità della condotta omissiva contestata, in quanto la

signora quale mero componente del c.d.a. sarebbe stata priva di rappresentanza legale e iii) perché la Sig.ra al momento dell'emanazione del C.U. 97/A non sarebbe stata componente del consiglio di amministrazione e quindi non sarebbe stata a conoscenza dell'incombenza al 31.1.2017, concludendo per il proscioglimento o, in via denegata per l'applicazione del minimo edittale.

• Della Curatela del fallimento della Società US Latina Calcio Srl (Avv. Cesare Di Cintio).

La Curatela ha, innanzitutto, invocato l'interruzione del procedimento disciplinare sportivo a ragione del fallimento della Società, dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza n. 23 del 9 marzo 2017, depositata in atti.

Ha dedotto che, giusto il richiamo alle norme regolatrici del processo civile contenuto nell'art. 1 comma 2 del CGS CONI, dovrebbero trovare applicazione nel caso in esame gli artt. 299 del Codice procedura civile e 43 della Legge Fallimentare sulla immediata interruzione del processo in caso di apertura del fallimento della parte coinvolta nel giudizio, atteso che dette previsioni processual – civilistiche hanno rilevanza anche in ambito sportivo.

Con il secondo motivo, la Curatela ha altresì eccepito la violazione e/o l'erronea applicazione dell'art. 30 comma 11 CGS, in quanto l'atto di deferimento sarebbe stato notificato in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento alla US Latina Calcio e non alla curatela.

Il dibattimento

All'udienza sono comparsi per la Procura Federale il Dott. Giuseppe Chinè e il Dott. Luca Scarpa, e, a mezzo dei rispettivi difensori, i Sigg.ri Benedetto Manicini e Regina Daniela Wainstein, nonché la Curatela del Fallimento della Società US Latina Calcio Srl.

La Procura Federale, previa riunione dei deferimenti in epigrafe per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Benedetto Mancini la inibizione di mesi 11 (undici);
- alla Sig.ra Regina Daniela Wainstein la inibizione di mesi 6 (sei);
- al Fallimento US Latina Srl punti di penalizzazione in classifica 5 (cinque) da scontarsi nel campionato nazionale di Serie B, stagione sportiva in corso oltre, per la recidiva, € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

I difensori dei deferiti comparsi, dopo essersi riportati agli scritti difensivi, hanno concluso per il proscioglimento e, in via subordinata, per l'applicazione del minimo edittale.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, preliminarmente dispone la riunione dei deferimenti in epigrafe per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva ed osserva quanto segue.

Innanzitutto, la violazione dei predetti obblighi di pagamento e di deposito della cauzione sono dimostrati *per tabulas*, tant'è vero che tali omissioni non sono contestate dalle difese dei deferiti i quali si sono limitati a dedurre eccezioni pregiudiziali di difetto di notifica e di difetto di legittimazione passiva, ovvero a contestare l'imputabilità degli inadempimenti agli stessi.

• Sulla memoria della Curatela.

In merito all'asserita interruzione del processo non sussistono ragioni per discostarsi dal recentissimo precedente della medesima sezione (C.U. 72/2017), secondo il quale *“la Società, seguitando a disputare le gare del campionato di competenza, non ha subito gli effetti della revoca della affiliazione; essa pertanto continua a soggiacere all'ordinamento sportivo, la cui autonomia nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e nella definizione dei giudizi da parte degli organi di giustizia sportiva è fatta salva, indipendentemente dai procedimenti (art. 1 comma 3 CGS).*

Corollario di detta autonomia è il principio del rispetto delle norme e dei provvedimenti federali in capo ai soggetti indicati nell'art. 1 comma 1 CGS e della competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva a giudicare le questioni di carattere tecnico e disciplinare che investono la posizione dei tesserati (art. 16 CGS).

In questo preciso contesto normativo, non è dato farsi luogo alla interruzione del presente procedimento, trattandosi, nella prospettazione offerta dalla Curatela, di istituto estraneo all'ordinamento sportivo e non suscettibile di essere applicato per analogia. Inoltre il richiamo della Curatela agli artt. 2 e 6 CGS CONI, sulla adozione delle norme generali del processo civile, appare inconferente: la norma si riferisce a quanto è compatibile con il carattere di informalità e rapidità dei procedimenti di giustizia sportiva e non alla facoltà di richiamare l'applicazione di istituti estranei e per certi versi incompatibili con il processo sportivo, votato alla celerità delle sue statuizioni”.

Parimenti infondata appare l'ulteriore censura relativa all'omessa notifica, dal momento che l'atto di deferimento è stato correttamente notificato al difensore presso il quale il Fallimento dell'US Latina Srl si era già costituito già nell'ambito della fase d'indagine (si v. gli atti di costituzione nei tre procedimenti del 21.3.2017 e 22.3.2017) che tra l'altro è il medesimo professionista con il quale la curatela si è costituita nell'ambito della presente fase del procedimento, essendo del tutto irrilevante l'errore materiale dell'omessa indicazione del fallimento.

Del resto, anche a voler ritenere che il censurato errore abbia determinato la nullità della notifica, la costituzione in giudizio del fallimento dell'US Latina Srl ha consentito l'instaurazione del rapporto processuale e l'esercizio del diritto difesa, determinando la sanatoria per raggiungimento dello scopo cui l'atto di deferimento era diretto.

• Sulla memoria del Sig. Benedetto Mancini.

Le deduzioni del deferito sono infondate.

Innanzitutto, le condotte omissive contestate con gli atti di deferimento sono senz'altro imputabili al Sig. Benedetto Mancini, in quanto anche a voler ritenere che la nomina quale amministratore unico del Latina Calcio Srl non sia mai effettivamente divenuta efficace, esso comunque aveva la legale rappresentanza della Società anche quale mero componente del consiglio di amministrazione (circostanza non contestata dalle difese dell'incolpato).

Infatti, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società depositato in giudizio *“in caso di nomina di consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società spetterà a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, in via disgiunta tra loro.*

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri

amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta”.

Nel caso di specie, dunque, poiché le parti hanno ommesso di dedurre (*rectius*: di dimostrare) che l'assemblea dei soci della US Latina ha limitato il potere di legale rappresentanza e di gestione dei componenti del consiglio di amministrazione, alcun dubbio residua circa l'imputabilità di tutte le condotte omissive anche al Sig. Benedetto Mancini.

Parimenti destituita di ogni fondamento appare l'ulteriore censura secondo la quale la condotta del deferito sarebbe incolpevole poiché a causa della situazione di dissesto sarebbe stato impossibile ottenere la fideiussione.

La situazione di dissesto o di insolvenza, infatti, risulta estranea all'ordinamento sportivo e non può, quindi, in alcun modo costituire elemento di attenuazione e tanto meno di esclusione della violazione di un obbligo.

Tra l'altro il deferito non ha neppure dimostrato, ai fini di un'attenuazione della responsabilità, di aver cercato di (ovvero di essere impossibilitato a) recuperare ulteriori risorse economiche, anche di personale provenienza, nel tentativo di ottenere la fideiussione.

• Sulla memoria della Sig.ra Regina Daniela Wainstein.

Le deduzioni della deferita sono infondate.

Innanzitutto, l'omesso deposito della garanzia prevista dal C.U. 97/A contestato con l'atto di deferimento è senz'altro imputabile anche alla deferita, in quanto ai sensi del richiamato art. 15 dello Statuto dell'US Latina Srl e dell'assenza di alcuna limitazione dei poteri dei consiglieri di amministrazione, anch'essa aveva la legale rappresentanza della Società.

Parimenti destituita di ogni fondamento appare l'ulteriore deduzione secondo la quale, poiché la stessa deferita sarebbe stata nominata dopo la pubblicazione del C.U. n. 97/A, dal momento che la garanzia doveva essere depositata dopo oltre un mese dal suo ingresso nell'organigramma e, soprattutto, che tutti i soggetti appartenenti all'ordinamento federale sono tenuti a conoscere i comunicati ufficiali del Presidente della F.I.G.C.

La Società US Latina Calcio Srl deve rispondere ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS della violazione ascritta ai suoi legali rappresentanti e va quantificata in applicazione degli artt. 10 comma 3 inciso 4 a) in relazione all'art. 18 comma 1 lettera g) stesso Codice nella misura chiesta dalla Procura Federale.

Il dispositivo

Il deferimento va pertanto accolto in una alle sanzioni richieste dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

rigetta le eccezioni preliminari e pregiudiziali; in accoglimento del deferimento in epigrafe trascritto, infligge al Sig. Benedetto Mancini la inibizione di mesi 11 (undici) e alla Sig.ra Regina Daniela Wainstein la inibizione di mesi 6 (sei), esclusa per entrambi la recidiva; alla Società US Latina Calcio Srl la penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica da scontarsi nel Campionato Nazionale di Serie B, stagione sportiva in corso, oltre alla sanzione di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) per la recidiva.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall’Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l’assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, si è riunito il 28.4.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE FOTI (Presidente del consiglio di amministrazione della Società Reggina Calcio Spa dal 20.9.2014 al 20.8.2015, nonché socio di riferimento della Società stessa fino alla data di fallimento), GIUSEPPE RANIERI (Amministratore Unico della Società Reggina Calcio Spa dal 5.11.2013 al 19.9.2014 e dal 21.8.2015 al 22.4.2016, nonché vice Presidente del consiglio di amministrazione della stessa Società dal 20.9.2014 al 20.8.2015) - (nota n. 6885/1347 pf 15-16 GP/GT/ag del 3.1.2017).

Il deferimento

Con provvedimento Prot. 6885/1347/pf15-16/GP/GT/ag in data 3 gennaio 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) il Signor Pasquale Foti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Reggina Calcio Spa dal 20.9.2014 al 20.8.2015, nonché socio di riferimento della Società stessa fino alla data di fallimento:

a) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C. ed all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF per aver attuato una cattiva gestione che ha comportato il dissesto economico-patrimoniale della Società sfociato nella dichiarazione di fallimento, la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2015/16, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati, così come evidenziato ai punti A.2, A.3, B.3, C, D.1, D.2, D.3, D.4, E.3, E.4, F.4, F.5 e F.6;

b) per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso nella sua qualità di socio di riferimento della Reggina Calcio Spa di fornire adeguato supporto finanziario alle iniziative di risanamento proposte ai creditori, con ciò causando il fallimento della Società;

2) il Signor Giuseppe Ranieri, nella sua qualità di amministratore unico della Reggina Calcio Spa dal 5.11.2013 al 19.9.2014 e dal 21.8.2015 al 22.4.2016, nonché vicepresidente del consiglio di amministrazione della Società dal 20.9.2014 al 20.8.2015 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C. ed all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF, per aver attuato una cattiva gestione che ha comportato il dissesto economico-patrimoniale della Società sfociato nella dichiarazione di fallimento, la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2015/16, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati, così come evidenziato ai punti A.2, A.3, B.2, B.3, B.4, B.5, D.1, D.2, D.3, D.4, E.1, E.2, E.3, E.4, F.1, F.2 e F.3.

Le memorie difensive

I Signori Pasquale Foti e Giuseppe Ranieri hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale eccepiscono:

- l'inammissibilità del deferimento in quanto all'epoca in cui è stata avviata l'indagine della procura Federale non erano tesserati;
 - l'inammissibilità/improcedibilità del deferimento per decorrenza dei termini (art. 32 ter CGS);
 - che "le contestazioni mosse a Foti e Ranieri sono una elencazione dei mancati pagamenti effettuati dalla Società, manca il segmento successivo e cioè se e come il dirigente abbia disperso le risorse economiche piuttosto che soddisfare i crediti, ovvero la Società non abbia prodotto le risorse economiche necessarie". Il deferito Foti evidenzia altresì di aver impegnato parte del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare a vantaggio della Reggina Calcio, peraltro prestando garanzie per le emissioni della fideiussione necessaria per l'ammissione al campionato di Lega Pro.
- I deferiti concludono chiedendo in via preliminare, la inammissibilità e improcedibilità del procedimento, nel merito il rigetto.

Il dibattimento

Alla udienza del 3 marzo 2017, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Pasquale Foti la sanzione dell'inibizione di anni 3 (tre) e quella dell'ammenda di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) e per il Sig. Giuseppe Ranieri la sanzione dell'inibizione di anni 3 (tre) e quella dell'ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00).

È comparso il difensore dei Sigg.ri Pasquale Foti e Giuseppe Ranieri il quale si è riportato alle argomentazioni difensive esposte nella memoria ritualmente depositata chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

È altresì comparso il Sig. Pasquale Foti, il quale ha reso spontanee dichiarazioni, volte ad evidenziare l'infondatezza della tesi della Procura Federale.

Motivi della decisione

Il deferimento è infondato.

Preliminarmente, va rilevato che questo Tribunale, uniformandosi alla sentenza a Sezioni Unite n. 25 – anno 2017 del Collegio di Garanzia del Coni, deve ritenere infondata la eccezione di improcedibilità formulata per violazione dell'art. 32 ter CGS.

Nel merito, come correttamente individuato dalla difesa dei deferiti, va evidenziato che l'art. 21 delle NOIF non deve essere applicato ogni qual volta si verifichi il fallimento di una Società sportiva, bensì nel caso in cui si rilevino comportamenti illeciti tenuti dall'amministratore ovvero dal legale rappresentante della Società volti a sottrarre, ovvero disperdere risorse economiche in luogo di soddisfare i crediti della Società, contribuendo in tal modo alla dichiarazione di fallimento del sodalizio sportivo.

La elencazione dei mancati pagamenti contestati ai deferiti nella loro qualità di legali rappresentati della Reggina Calcio, fatti per i quali sia il sodalizio sportivo sia gli odierni deferiti hanno già subito specifiche condanne, non costituiscono elementi sufficienti per la applicazione dell'art. 21 delle NOIF.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il Sig. Pasquale Foti ed il Sig. Giuseppe Ranieri dagli addebiti contestati.

(211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TACCOGNA ANTONIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl), LEONI SERGIO (Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl), Società MATERA CALCIO Srl - (nota n. 11108/994 pf16-17 GP/GC/ac del 10.4.2017).

Il deferimento

Con provvedimento Prot. 11108/994/pf16-17/GP/GC/ac in data 10 aprile 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl;

- Sig. Leoni Sergio, Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl:

per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 16 febbraio 2017, gli emolumenti relativi alla mensilità di dicembre 2016 al tesserato lodice Giuseppe, nonché i premi contrattuali lordi scaduti al 31 dicembre 2016 dovuti a diversi tesserati e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti e dei premi contrattuali sopra indicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl:

a) per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16 febbraio 2017, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. In relazione ai poteri e alle funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- la Società Matera Calcio:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, e dal Sig. Leoni Sergio, Procuratore Speciale e legale rappresentante pro-tempore della Società Matera Calcio Srl, come sopra descritto;

per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver corrisposto, entro il 16 febbraio 2017, gli emolumenti relativi alla mensilità di dicembre 2016 al Tesserato lodice Giuseppe, nonché i premi contrattuali lordi scaduti al 31 dicembre 2016 dovuti a diversi tesserati e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti e dei premi contrattuali sopra indicati.

Il Sig. Antonio Taccogna ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rileva che alla data del 16/2/2017 la Società deferita non era gravata da alcun onere retributivo nei confronti dei propri tesserati in quanto la stessa, in data 10/2/2017, aveva sottoscritto

verbali di conciliazione in sede sindacale con i propri tesserati con espressa rinuncia di questi ultimi a compensi e premi in scadenza al 31/12/2016. Conclude chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Il Sig. Sergio Leoni ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rileva che alla data del 16/2/2017 la Società deferita non era gravata da alcun onere retributivo nei confronti dei propri tesserati in quanto la stessa, in data 10/2/2017, aveva sottoscritto verbali di conciliazione in sede sindacale con i propri tesserati con espressa rinuncia di questi ultimi a compensi e premi in scadenza al 31/12/2016. Evidenzia altresì di essere privo del potere di disporre pagamenti e altre operazioni finanziarie per conto della Società deferita e pertanto di non poter essere oggetto della sanzione prevista. Conclude chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Il Matera Calcio Srl ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale rileva che alla data del 16/2/2017 la Società deferita non era gravata da alcun onere retributivo nei confronti dei propri tesserati in quanto la stessa, in data 10/2/2017, aveva sottoscritto verbali di conciliazione in sede sindacale con i propri tesserati con espressa rinuncia di questi ultimi a compensi e premi in scadenza al 31/12/2016. Conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

Il dibattimento

Alla udienza del 28 aprile 2017, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento, precisando che la documentazione prodotta dai deferiti non libera gli stessi dagli illeciti ascritti non essendo dimostrato l'avvenuto versamento delle mensilità contestate al tesserato Piccinni. La Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Antonio Taccogna la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro), per il Sig. Sergio Leoni la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e per il Matera Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00) per la dichiarazione non veridica.

Sono comparsi i difensori dei Sigg.ri Antonio Taccogna, Sergio Leoni e del Matera Calcio Srl i quali si sono riportati alle argomentazioni difensive esposte nella memoria ritualmente depositata, evidenziando che l'asserito inadempimento nei confronti del tesserato Piccinni non è stato contestato nell'atto di deferimento oggetto del presente procedimento. Hanno instato per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle memorie difensive.

Motivi della decisione

Il deferimento è infondato.

La documentazione prodotta dai deferiti ha dimostrato che, alla data del 10/2/2016, erano intercorsi tra il sodalizio sportivo ed i tesserati accordi economici, sottoscritti dinanzi alle rappresentanze sindacali e forniti di "data certa". Sono, pertanto, venuti meno i presupposti e le motivazioni alla base dell'illecito contestato ai tesserati oggi giudicati.

Del pari non può essere attribuita alcuna rilevanza alla posizione del Sig. Piccinni in quanto la stessa non risulta essere oggetto del deferimento, né il resoconto redatto dalla Deloitte&Touche evidenzia specifici inadempimenti della Società nei confronti del tesserato Piccinni.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Pubblicato in Roma il 3 maggio 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio